

biente, ai trasporti, ai beni culturali, alle politiche agricole, alle comunicazioni e alle direttive comunitarie;

c) la definizione delle modalità di acquisizione di dati statistici relativi alle attività turistiche, ispirandosi al cosiddetto metodo allargato ovvero « conto satellitare » e relativo trattamento dei dati e delle informazioni statistiche, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

d) l'indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

2. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, udita la conferenza Stato-Regioni, emana uno o più decreti legislativi per definire ruoli, procedure e funzionamento dei suddetti organi del turismo, fermo restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, sostituire l'alea con il seguente:

Il decreto, al fine di assicurare l'omogeneità dell'offerta turistica e la tutela degli interessi dei consumatori delle imprese e degli addetti al settore, stabilisce:

2. 20. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, sostituire l'alea con il seguente:

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, con pro-

prio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:

2. 33. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

(Approvato)

Al comma 4, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: tre mesi.

2. 34. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.

2. 4. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, alinea, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

2. 35. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, alinea, quarto periodo, sopprimere le parole: non comprimibili.

2. 36. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

- 2. 21.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'individuazione delle imprese turistiche, con particolare riguardo alle diverse tipologie di imprese della ricettività, da effettuarsi sulla base delle loro caratteristiche strutturali, delle attrezzature e dei servizi resi.

- 2. 37.** Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e delle attività di accoglienza non convenzionale.

- * **2. 5.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

(Approvato)

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e delle attività di accoglienza non convenzionale.

- * **2. 45.** Manzini, Alveti, Aloisio.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

- ** **2. 22.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

- ** **2. 38.** Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: i livelli minimi delle superfici e dei volumi con le seguenti: gli standard minimi di qualità.

- 2. 60.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: turistico-alberghiere aggiungere le seguenti: , dei campeggi.

- 2. 48.** Edo Rossi.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

- 2. 23.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: e le organizzazioni similari con le seguenti: , le organizzazioni e associazioni che svolgono attività simile.

- 2. 46.** Alveti, Manzini, Aloisio.

(Approvato)

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: organizzazioni similari con le seguenti: associazioni che svolgono attività simile.

- 2. 6.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Al comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore.

- 2. 24.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

- 2. 25.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

- 2. 26.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, sopprimere la lettera l).

- 2. 7.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, sostituire la lettera l), con la seguente:

l) i criteri di determinazione, riscossione e ripartizione dei canoni demaniali nonché quelli della durata delle concessioni connesse, sia per le attività turistico-ricreative che per il patrimonio culturale, utilizzando, ove possibile, la formula del *merchandising*, per garantire termini e condizioni idonee per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando, comunque un gettito per lo Stato.

- 2. 27.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, lettera l), dopo la parola: criteri aggiungere le seguenti: di concessione nonché quelli.

- 2. 49.** Edo Rossi.

Al comma 4, lettera l), sostituire le parole da: e delle loro pertinenze fino alla fine della lettera con le seguenti: concessi per attività turistico-ricreative di determinazione dei relativi canoni, assicurando comunque l'invarianza del gettito per lo Stato. I termini di durata stabiliti dalle vigenti leggi in materia di contratti di locazione per gli immobili destinati alle attività turistico-ricettive sono estesi anche alle concessioni demaniali aventi ad oggetto immobili e beni destinati alle attività turistico-ricreative.

- 2. 40.** Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Al comma 4, lettera l), dopo le parole: delle concessioni aggiungere le seguenti: nel rispetto delle norme dettate dall'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 01 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere il comma 9.

- 2. 47.** Alveti, Manzini, Aloisio.

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato.

- 2. 8.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) i criteri uniformi per le attribuzioni di funzioni e competenze ai comuni e alle province e per adeguare l'organizzazione regionale delegata alla promozione, all'informazione ed all'accoglienza dei turisti.

- 2. 9.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

- 2. 10.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Fermo restando che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), delibera in ordine all'utilizzo dei fondi comunitari per il turismo con la partecipazione e relativo diritto di voto, dei dicasteri componenti il Comitato per le attività turistiche (CAT), il decreto di cui al comma 4 formula altresì indirizzi di politica del turismo nei confronti delle componenti settoriali e degli enti ed organismi nazionali collegati allo

sviluppo delle attività turistiche in via diretta o indiretta. In tal senso il decreto interviene:

a) sulla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e sullo sviluppo delle attività economiche in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari;

b) sulle politiche attive per risolvere i problemi degli ingorghi stagionali, anche attraverso la riforma delle ferie, con l'adeguamento del calendario scolastico alle esigenze del turismo;

c) sugli *standard* del « turismo sostenibile » al livello locale, in funzione delle capacità di accoglienza delle singole località;

d) sulla definizione di comune a prevalente economia turistica, nonché sulle azioni dirette allo sviluppo dei sistemi turistici locali come definiti al successivo articolo 5, nonché dei sistemi e reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale;

e) sulla integrazione ed aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui al successivo articolo 4;

f) sulla istituzione e localizzazione di una rete di case da gioco, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, definita con un criterio generale che ne assicuri l'insediamento di almeno una per ogni regione, purché collegata in via diretta alle attrezzature ed all'offerta turistica locale.

2. 11. Bono Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 5, lettera b), sopprimere la parola: turistica.

2. 28. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 5, lettera c) sopprimere le parole da: , ivi compresi fino alla fine della lettera.

2. 41. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, lettera d) sopprimere le parole da: , quali campi fino alla fine della lettera.

*** 2. 50.** Edo Rossi.

Al comma 5, lettera d) sopprimere le parole da: , quali campi fino alla fine della lettera.

*** 2. 42.** Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

2. 29. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

2. 12. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) alle politiche attive per risolvere i problemi degli ingorghi stagionali, anche attraverso la riforma delle ferie, con l'adeguamento del calendario scolastico alle esigenze del turismo.

2. 13. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) alla istituzione e localizzazione di una rete di case da gioco, in deroga agli

articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, definita con un criterio generale che ne assicuri l'insediamento di almeno una per ogni regione, purché collegata in via diretta alle attrezzature ed all'offerta turistica locale.

- 2. 14.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) alla definizione di comune a prevalente economia turistica.

- 2. 15.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) agli standard del « turismo sostenibile » al livello locale, in funzione delle capacità di accoglienza delle singole località.

- 2. 16.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il decreto relativo alla istituzione e localizzazione di una rete di case da gioco, di cui alla lettera *f)* del precedente comma, dovrà essere emanato di concerto con il Ministro dell'interno e potrà prevedere anche l'autorizzazione all'apertura di sedi periodiche o stagionali.

- 2. 17.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e verifica fino alla fine del comma.

- 2. 30.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 7.

- 2. 43.** Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Sopprimere il comma 8.

- 2. 44.** Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Demanio). - 1. Al fine di assicurare l'unitarietà dei criteri di gestione delle aree demaniali suscettibili di fruizione turistica, eliminare differenze di oneri giuridici ed economici tali da incidere sui principi di corretta concorrenza tra le imprese del settore e per il sostegno alle attività turistiche stagionali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Conferenza Stato-regioni, un decreto contenente le linee guida per il riordino delle concessioni demaniali e dei relativi canoni.

2. Il decreto di cui al comma 1, in particolare, deve disciplinare:

- a) la durata minima delle concessioni;*
- b) la determinazione dei canoni demaniali;*
- c) l'adeguamento progressivo degli aumenti dei canoni demaniali e la previsione di congrue riduzioni degli stessi.*

- 2. 01.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

(A.C. 5003 – sezione 2)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Conferenza nazionale del turismo).

1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio

dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province italiani (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni *pro loco*, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Conferenza nazionale del turismo).

Sopprimerlo.

- * **3. 1.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sopprimerlo.

- * **3. 7.** Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3 (*Demanio*) - 1. Al fine di assicurare l'unitarietà dei criteri di gestione delle aree demaniali suscettibili di fruizione turistica, eliminare differenze di oneri giuridici ed economici tali da incidere sui principi di corretta concorrenza tra le imprese del settore e per il sostegno alle attività turistiche stagionali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Conferenza Stato-regioni, un decreto contenente le linee guida per il riordino delle concessioni demaniali e dei relativi canoni.

2. Il decreto di cui al comma 1, in particolare, deve disciplinare:

- a) la durata minima delle concessioni;
- b) la determinazione dei canoni demaniali;
- c) l'adeguamento progressivo degli aumenti dei canoni demaniali e la previsione di congrue riduzioni degli stessi.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3 - 1. Le regioni almeno una volta ogni due anni indicano una Conferenza regionale organizzata dall'assessorato al turismo d'intesa con la consulta regionale. Tra l'altro, la Conferenza, oltre ad essere un momento di confronto con tutte le categorie interessate, svolge anche compiti di verifica, di analisi e di indirizzo programmatico per l'attività turistica regionale. Gli atti della Conferenza regionale vengono inviati alla Conferenza Stato-regioni che, a seguito di verifica degli indi-

rizzi generali compatibili con l'immagine dell'Italia, li invia al Parlamento. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nell'ambito degli stanziamenti assegnati dal fondo di cui all'articolo 6, comma 2.

3. 4. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indice e organizza almeno ogni due anni la Conferenza.

3. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: indice almeno fino alla fine del comma con le seguenti: , in accordo con la Conferenza Stato-regioni, indice ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Dipartimento del turismo. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, delle organizzazioni sindacali, dei consumatori, del turismo sociale, dell'ANCI, dell'UPI, del CNEL e delle altre autonomie territoriali e funzionali e delle Pro-loco.

3. 6. Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: indice almeno fino alla fine del comma con le seguenti: , in accordo con la Conferenza Stato-regioni, indice almeno ogni due anni la Conferenza, organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e del turismo sociale, dell'ANCI, dell'UPI, del CNEL e delle altre autonomie territoriali e funzionali e delle Pro-loco.

3. 11. Manzini, Alveti, Aloisio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: almeno ogni due anni con le seguenti: ogni venti anni.

3. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. 9. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

3. 15. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: e funzionali, i rappresentanti aggiungere le seguenti: dei sistemi turistici locali,

3. 12. Edo Rossi.

Al comma 1, sopprimere il quinto ed il sesto periodo.

3. 10. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 2.

3. 5. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'attività della commissione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

3. 8. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

(A.C. 5003 – sezione 3)**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE****ART. 4.***(Promozione dei diritti del turista).*

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:

a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;

b) informazioni sui contratti di multiproprietà;

c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;

d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;

h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;

i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 4.***(Promozione dei diritti del turista).**Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4. – 1. La Carta dei diritti del turista viene redatta, aggiornata ed integrata da ogni singola regione con i criteri generali stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni di tutela del turista, del cittadino e del consumatore, nonché le organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, tenendo conto anche degli indirizzi generali dell'Unione europea.

4. 1. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di multiproprietà con le seguenti:

relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, lettera *d*), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in attuazione della direttiva 94/47/CE.

4. 3. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La Carta dei diritti contiene anche informazioni sui doveri e sugli obblighi che derivano dalle norme generali e dagli usi e consuetudini in vigore nel nostro paese.

4. 2. Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

(A.C. 5003 – sezione 4)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Sistemi turistici locali).

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli enti locali promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche

di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo unico previsto dall'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;

c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli *standard* dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a*);

d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto.

5. Allo sviluppo dei sistemi turistici locali possono essere destinate ulteriori provvidenze e agevolazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Sistemi turistici locali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5 (Sistemi turistici locali) — 1. Si definiscono sistemi turistici locali (STL) le unioni pubblico-private che mettono insieme le risorse turistiche ed i beni culturali localizzati in un ambito territoriale ristretto ed omogeneo, facente capo a uno o più comuni, con l'eventuale partecipazione di altri enti territoriali quali le province e le regioni - anche al livello interregionale - con le progettualità imprenditoriali interessate, per organizzare, gestire e promuovere un prodotto turistico tipico, specifico, visibile e distinguibile sui mercati turistici nazionali ed internazionali. Gli STL hanno il compito generale di progettare e valorizzare i fattori del richiamo turistico locale, sia in termini di offerta ricettiva, che in termini di prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, nonché del patrimonio culturale, ambientale, storico, artistico e monumentale, componendo il tutto in una offerta omogenea e specifica dell'area. In particolare il sistema turistico locale:

a) progetta le condizioni per attrarre investimenti turistici nel territorio e ne promuove la ricerca sui mercati finanziari internazionali e presso le comunità italiane all'estero, anche attraverso il ricorso alle tecniche di *marketing* territoriale;

b) progetta e realizza interventi in materia di protezione e risanamento ambientale, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, nonché in materia di accessibilità e fruibilità dei luoghi, oltretutto in materia di viabilità, razionalizzazione e sviluppo dei servizi del trasporto turistico intermodale;

c) definisce gli *standard* di qualità dei servizi, dei luoghi e dei beni materiali tipici dell'offerta turistica locale, promuovendone la applicazione presso le imprese, gli enti erogativi di servizi e le attività produttive;

d) progetta ed attua il *marketing* telematico e relazionale dei prodotti turistici tipici, per la ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero, con riferimento particolare al turismo di ritorno di seconda e terza generazione;

e) attiva e gestisce gruppi di acquisto delle materie prime e razionalizza i flussi di approvvigionamento dei beni tipici locali;

f) elabora progetti per la valorizzazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture legate al prodotto turistico locale di proprietà di enti, organismi e società, disposti a concederne l'uso per una loro gestione economica, allo scopo di sviluppare nuove opportunità occupazionali e incrementare l'economia locale;

g) coordina le iniziative locali di promozione e di accoglienza *in loco*, anche progettando e realizzando gli eventi speciali, finalizzati alla promozione del territorio e dei flussi turistici;

h) progetta ed eroga servizi reali alle imprese turistiche ed alle imprese dei prodotti tipici locali, allo scopo di promuovere la internazionalizzazione, sviluppando le iniziative necessarie alla nascita ed alla affermazione delle formule di organizzazione aziendale innovative;

i) fornisce l'assistenza tecnica ai comuni ed altri enti territoriali ed organismi locali intenzionati a progettare in modo unitario lo sviluppo turistico del proprio ambito territoriale, migliorando la ospitalità dei luoghi;

j) definisce e promuove il disciplinare che individua le procedure da attivare per conseguire la certificazione di qualità delle località turistiche, dei siti e delle imprese locali finalizzato alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;

k) rileva con carattere di continuità il grado di soddisfazione o insoddisfazione del turista con idonee postazioni di osservazione e rilevamento lungo gli itinerari turistici locali e tramite un apposito numero verde pubblicizzato in Italia ed all'estero, con funzioni di centro automatico delle informazioni e dell'assistenza al turista;

l) progetta e gestisce i punti informativi in Italia e all'estero, autogestiti ed autofinanziati, consistenti in speciali pacchetti di informazioni ed immagini telematiche sui beni culturali e sui valori artistici e delle tradizioni locali, ed anche sotto forma di percorsi educativi, da realizzarsi in cooperazione con la industria e la produzione delle tipicità locali.

2. I sistemi turistici locali che si ispirano ai principi del partenariato sono costituiti, su iniziativa dei soggetti pubblici o privati di cui al comma 1, sotto forma di società per azioni, ai sensi del capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in cui il privato apporta o reperisce le risorse finanziarie necessarie e gli enti pubblici, oltre a quote nominali di partecipazione, concedono in uso parti significative dei rispettivi patrimoni, suscettibili di utilizzo economico e funzionali alla creazione del prodotto turistico locale.

3. Le regioni promuovono la costituzione degli STL utilizzando le risorse del Fondo unico di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le risorse comunitarie e le risorse del fondo speciale di cui all'articolo 6 della presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono.

Al comma 1, sostituire le parole da: i contesti turistici fino alla fine del comma, con le seguenti: le unioni pubblico-private che mettono insieme le risorse turistiche, i beni culturali e ambientali localizzati in un ambito territoriale ristretto ed omogeneo, anche interregionale, facente capo a uno o

più comuni, con l'eventuale partecipazione di altri enti territoriali, quali province e regioni, con le progettualità imprenditoriali interessate, per definire, organizzare e promuovere un prodotto turistico tipico, specifico e distinguibile sui mercati turistici nazionali ed internazionali.

5. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 1, sostituire le parole da: ambiti territoriali fino alla fine del comma, con le seguenti: quelli stabiliti dalle singole regioni nell'ambito del proprio territorio, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, religiosi, ambientali, turistici, commerciali e strutturali.

5. 19. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 1, dopo le parole: di attrazioni turistiche *aggiungere le seguenti:* ,compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale,

5. 40. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: che sappiano esprimere complessivamente una capacità di accoglienza di almeno tre volte superiore al numero dei residenti.

5. 25. Edo Rossi.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. I sistemi turistici locali, che si ispirano ai principi del partenariato sono costituiti, su iniziativa dei soggetti pubblici o privati, sotto forma di società per azioni, ai sensi del capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ai sensi del titolo II, capo III, del decreto-legge 31 marzo 1998, n. 112, in cui il privato apporta o reperisce le risorse finanziarie necessarie e gli enti pubblici, oltre a quote nominali di parte-

cipazione, concedono parti significative dei rispettivi patrimoni, suscettibili di utilizzo economico e funzionali alla creazione del prodotto turistico locale.

5. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: o soggetti privati, singoli o associati,

5. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire la parola: riconoscere con la seguente: rilevare.

5. 4. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, alinea, premettere il seguente periodo:

I sistemi turistici locali (STL) hanno il compito di organizzare e valorizzare i fattori del richiamo turistico locale, sia per quanto attiene all'offerta ricettiva, che in ordine ai prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locali, nonché al patrimonio culturale, ambientale, storico, artistico e monumentale, componendo il tutto in una offerta omogenea e specifica dell'area.

5. 5. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, alinea, sopprimere le parole: dal Fondo unico previsto dall'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge fi-

nanziaria al fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che presentino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del fondo unico per gli incentivi alle imprese.

5. 24. Governo.

(Approvato)

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: purché siano fatte salve la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali nel settore.

5. 26. Edo Rossi.

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: normativa di sicurezza aggiungere le seguenti: per l'applicazione di sistemi per la sicurezza alimentare del consumatore.

5. 20. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale.

5. 41. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) progettare e realizzare interventi in materia di protezione e risanamento ambientale, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, nonché in materia di accessibilità e fruibilità dei luoghi, oltreché in materia di viabilità, razionalizzazione e sviluppo dei servizi del trasporto turistico intermodale.

5. 6. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) definire gli *standard* di qualità dei servizi, dei luoghi e dei beni materiali tipici dell'offerta turistica locale, promuovendone l'applicazione presso le imprese, gli enti erogatori di servizi e le attività produttive.

5. 7. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) promuovere il *marketing* telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.

5. 8. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) attivare e gestire gruppi di acquisto delle materie prime e razionalizzare i flussi di approvvigionamento dei beni tipici locali.

5. 9. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) progettare e valorizzare il patrimonio pubblico e le infrastrutture legate al prodotto turistico locale che enti, organismi e società, affidano in concessione per una loro gestione economica, allo scopo di sviluppare nuove opportunità occupazionali e l'incremento dell'economia locale.

5. 10. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) coordinare le iniziative locali di promozione e di accoglienza *in loco*, anche progettando e realizzando gli eventi speciali, finalizzati alla promozione del territorio e dei flussi turistici.

5. 11. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) progettare ed erogare servizi reali alle imprese turistiche ed alle imprese dei prodotti tipici locali, allo scopo di promuovere la internazionalizzazione, sviluppando le iniziative necessarie alla nascita ed alla affermazione delle formule di organizzazione aziendale innovative.

5. 12. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) fornire l'assistenza tecnica ai comuni ed altri enti territoriali ed organismi locali intenzionati a progettare in modo unitario lo sviluppo turistico del proprio ambito territoriale, migliorando la ospitalità dei luoghi.

5. 13. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) definire e promuovere il disciplinare che individua le procedure da attivare per conseguire la certificazione di qualità delle località turistiche, dei siti e delle imprese locali, finalizzato alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale.

5. 14. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) rilevare con carattere di continuità il grado di soddisfazione o insoddisfazione del turista con idonee postazioni di osservazione e rilevamento lungo gli itinerari turistici locali e tramite un apposito numero verde pubblicizzato in Italia ed all'estero, con funzioni di centro automatico delle informazioni e dell'assistenza al turista.

5. 15. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) elaborare le strategie per attrarre investimenti produttivi nel territorio e promuoverne la ricerca sui mercati finanziari internazionali e presso le comunità italiane all'estero, anche attraverso il ricorso al marketing territoriale.

5. 16. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) progettare e gestire i punti informativi in Italia e all'estero, autogestiti ed autofinanziati, consistenti in speciali pacchetti di informazioni ed immagini telematiche sui beni culturali e sui valori artistici e delle tradizioni locali, ed anche sotto forma di percorsi educativi, da realizzarsi in cooperazione con l'industria e la produzione delle tipicità locali.

5. 17. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sopprimere il comma 5.

5. 18. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti, tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

5. 100. (Testo così modificato nel corso della seduta) Basso.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Anche ai fini dell'accesso al fondo di cui all'articolo 6, tutti i progetti turistici territoriali e regionali vengono sottoposti alla Consulta regionale per il turismo, composta da rappresentanti locali e regionali pubblici e privati e presieduta dall'assessore regionale al turismo o da un suo delegato. La Consulta provvede ad un coordinamento tecnico intersettoriale di tutte le attività che interessano il turismo ed esprime pareri sui progetti presentati e sulla verifica dei risultati degli stessi. Inoltre ha compiti di monitoraggio dell'offerta turistica regionale.

5. 21. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per la promozione dell'offerta turistica italiana sia sul territorio nazionale che internazionale lo Stato provvede alla realizzazione e gestione di una banca dati sull'offerta turistica da inserire su *Internet*, collegata con diffusione telematica con i centri regionali di informazione e di prenotazione di servizi gestiti dagli operatori ed utilizzata anche dai grandi venditori di turismo.

5. 22. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fine di supplire alla scarsità delle risorse pubbliche e delle infrastrutture sociali, ove se ne ravvisano i presupposti va favorito l'avvio dello strumento del *project financing, joint venture*.

5. 23. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

(A.C. 5003 – sezione 5)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica).

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui sopra. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la Conferenza unificata. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le asso-

ciazioni di categorie interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6 (Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica) – 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, attuare una politica nazionale del turismo e per fare fronte agli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, è istituito un apposito fondo di cofinanziamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 13. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli enti regionali partecipanti predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una gra-

duatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6 — 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica e per fare fronte agli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, è istituito un apposito fondo di cofinanziamento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dal successivo articolo 12.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Gli enti regionali partecipanti, predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.

4. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.

6. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti. Carlesi.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Gli enti regionali partecipanti predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

6. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.

6. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: promozione aggiungere le seguenti: sui mercati turistici internazionali.

6. 5. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.

6. 4. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.